

ART. 1 Premessa

1.1 Le condizioni di seguito riportate sono applicabili ad ogni contratto salvo che in esso sia fatta espressa deroga con condizioni speciali o singoli ordini.

1.2 Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente accettata per scritto dall'acquirente.

1.3 Il fornitore dichiara e garantisce: (i) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per la produzione e commercializzazione dell'oggetto della fornitura; (ii) di effettuare una fornitura a regola d'arte, priva di difetti e realizzata in ottemperanza a quanto indicato nel contratto; (iii) di adottare, con la massima perizia e nell'interesse prevalente dell'acquirente, tutte le scelte affidate alla sua discrezione, effettuando un esame obiettivo delle specifiche esigenze dell'acquirente; (iv) di progettare, produrre, costruire e montare la fornitura secondo le specifiche discipline previste e con materiale di primo ordine. In mancanza di una disciplina specifica a riguardo della fornitura, il fornitore si impegna ad eseguire la stessa, così come ogni operazione ad essa inerente, secondo la tecnologia più avanzata e con la migliore diligenza e cura.

1.4 Non sono vincolanti per l'acquirente le condizioni di vendita del fornitore, anche qualora dette condizioni siano riportate nelle conferme d'ordine del fornitore, se non in caso di accettazione scritta.

1.5 Ogni accordo tra le parti dovrà avvenire sempre in forma scritta.

1.6 Con l'accettazione dell'ordine, il fornitore riconosce ed accetta integralmente le condizioni riportate nel presente documento.

1.7 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto di Prodotti e Servizi sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra acquirente e fornitore.

ART. 2 Definizioni

2.1 Ai fini delle presenti Condizioni generali i seguenti termini stanno a significare quanto segue:

2.2 **"CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI PRODOTTI O SERVIZI (O CONDIZIONI)":** sono da intendersi le presenti condizioni

2.3 **"CONTRATTO":** indica tutti i documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra ACQUIRENTE e FORNITORE con riferimento alla vendita dei prodotti o servizi. Sono parte integrante del contratto l'Ordine, le Condizioni Generali di Acquisto di Prodotti o Servizi nonché le eventuali successive Variazioni d'Ordine.

2.4 **"ORDINE":** definisce gli obblighi e i diritti tra acquirente e fornitore per la fornitura di prodotti e servizi

2.5 **"VARIAZIONE D'ORDINE":** è un addendum scritto all'Ordine, emesso dall'Acquirente ed accettato dal Fornitore con la stessa procedura dell'Ordine, fatto per introdurre aggiunte, riduzioni e variazioni al contenuto dello stesso.

2.6 **"ACQUIRENTE":** indica la OMPE Srl.

2.7 **"PRODOTTI E SERVIZI (O FORNITURA)":** i prodotti anche complessi, servizi e prestazioni accessorie descritti nel contratto, che dovranno essere forniti dal fornitore a fronte dell'Ordine.

2.8 **"CONFERMA D'ORDINE":** indica la conferma dell'ordine emessa dal Fornitore.

2.9 **"CAUSA DI FORZA MAGGIORE":** ogni evento fuori dal ragionevole controllo della parte interessata.

2.10 **"DATA D'EMISSIONE DELL'ORDINE":** si intende la data d'invio al fornitore dell'ordine, riportata nello stesso.

2.11 **"TERMINE DI CONSEGNA":** si intende il giorno nel quali i prodotti devono trovarsi nel luogo contrattuale previsto o i servizi devono essere stati integralmente erogati. I termini di consegna, se espressi in giorni, decorrono dalla data dell'ordine.

ART. 3 Obblighi del fornitore

3.1 Il fornitore si impegna effettuare la fornitura in conformità a tutte le norme e prescrizioni legislative europee e nazionali applicabili al momento della consegna e alle condizioni e prezzi definiti nel contratto.

3.2 È compito del fornitore richiedere per scritto all'acquirente tutte le informazioni, documentazioni e certificazioni necessarie per effettuare una fornitura nel pieno rispetto delle normative vigenti e per eseguire la fornitura secondo le richieste del fornitore, nel caso in cui gli stessi non siano indicati nel contratto stesso.

3.3 Laddove il fornitore accerti o possa accertare che le prestazioni desiderate dall'acquirente, le specifiche funzionali o gli scopi specificati nel contratto impediscano una fornitura priva di difetti, ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'acquirente e, comunque, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

ART. 4 Ordine

4.1 Gli accordi indicati nel contratto, indipendentemente da quanto presente nell'offerta, saranno gli unici vincolanti per le parti. Gli ordini dovranno essere inviati dall'acquirente al fornitore a mezzo telefax e/o posta e/o sistemi informatizzati.

4.2 Il fornitore non potrà avvalersi di sub-fornitori se non nella misura massima del 50% del valore della fornitura e previa autorizzazione dell'acquirente.

ART. 5 Conferma d'ordine

5.1 Ciascun ordine dovrà essere confermato dal fornitore mediante invio, attraverso telefax e/o posta e/o sistemi informatizzati, di una copia firmata dell'ordine stesso. L'acquirente si riserva espressamente il diritto all'annullamento dell'ordine nel caso in cui detta conferma non arrivasse all'acquirente entro sette (7) giorni dalla data di invio.

5.2 Eventuali modifiche all'ordine dovranno essere richieste dal fornitore all'acquirente per iscritto e saranno comunque subordinate all'accettazione scritta da parte di quest'ultimo.

5.3 L'accettazione dell'ordine da parte del fornitore implica che il fornitore ne ha verificato la correttezza dei dati e la completezza delle informazioni necessarie all'esecuzione della fornitura.

5.4 L'esecuzione della fornitura da parte del fornitore si intenderà come accettazione tacita delle presenti condizioni. Gli eventuali ordini non saranno considerati vincolanti per l'acquirente sino al momento in cui non pervenga allo stesso accettazione scritta da parte del fornitore.

ART. 6 Modifiche dell'ordine

6.1 Qualora l'acquirente richieda al fornitore delle modifiche alla fornitura che comportino differenze di prezzo e/o dei termini di consegna, la relativa richiesta dovrà essere fatta per scritto.

6.2 Qualora il fornitore richieda di apportare modifiche alla fornitura che comportino differenze di prezzo e/o dei termini di consegna, queste devono essere preventivamente autorizzate per scritto dall'acquirente.

ART. 7 Tempi di consegna

7.1 Il fornitore deve comunicare tempestivamente per iscritto all'acquirente il rischio di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna, quantificandoli e motivandoli adeguatamente.

7.2 L'accettazione di tali ritardi da parte dell'acquirente dovrà avvenire per scritto, attraverso telefax e/o posta e/o sistemi informatizzati.

7.3 Anche in caso di accettazione dei ritardi da parte dell'acquirente, il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire i danni diretti e indiretti che da tale ritardo dovessero derivare al committente.

7.4 L'eventuale anticipazione del termine di consegna da parte del fornitore dovrà essere autorizzata per iscritto dall'acquirente.

7.5 In ogni caso, gli obblighi contrattuali assunti in riferimento al termine di consegna dovranno comunque essere adempiuti nei termini originariamente previsti nel contratto.

7.6 L'acquirente potrà modificare i tempi e date di consegna con comunicazione scritta da inviare al fornitore almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data di consegna stabilita nei singoli contratti.

ART. 8 Prezzi e condizioni di pagamento

8.1 I prezzi validi sono quelli indicati nel contratto e da ritenersi come fissi per la fornitura indicata nel contratto.

8.2 Salvo diversamente previsto nei vincoli contrattuali, il prezzo della fornitura è comprensivo dei costi accessori quali i costi di imballaggio, eventuali tasse d'importazione, imposte locali, di produzione e invio di documentazioni e certificazione nonché di tutti gli eventuali ulteriori oneri o addebiti. Se nel contratto è prevista la posa in opera (installazione ed avviamento) a cura del fornitore, tutti i costi connessi alle suddette attività sono a carico di quest'ultimo.

8.3 Fatture che riportano prezzi non corrispondenti a quelli previsti nel contratto verranno respinte dall'acquirente. Eventuali modifiche di prezzo dovranno essere autorizzate preventivamente per scritto dall'acquirente.

8.4 Il pagamento avverrà con rimessa diretta a sessanta (60) giorni data fattura fine mese, fatti salvi specifici accordi tra le parti. In ogni caso, il pagamento è subordinato dall'accettazione della fornitura da parte dell'acquirente ai sensi delle presenti condizioni di fornitura.

8.5 Il pagamento del corrispettivo non pregiudica gli eventuali diritti spettanti all'acquirente ai sensi del contratto né limita il diritto dello stesso a richiedere una revisione degli importi dovuti per eventuali difetti in termini qualitativi e/o quantitativi della fornitura.

8.6 In caso di ritardo nei pagamenti, il fornitore metterà in mora l'acquirente per iscritto e, decorso inutilmente il periodo di trenta (30) giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione, matureranno interessi di mora fino alla data di effettivo pagamento ad un tasso pari a quello previsto dall'art. 1284 del codice civile. È peraltro escluso qualsiasi diritto di ritenzione o risoluzione del fornitore in caso di ritardato pagamento.

ART. 9 Ritardi sulle consegne e risoluzione del contratto

9.1 I termini di consegna tra le parti devono essere strettamente rispettati e si intendono essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile solo per l'acquirente. Il fornitore dovrà attuare tutte le misure necessarie affinché le consegne avvengano nei tempi di consegna previsti.

9.2 In caso di ritardo il committente è autorizzato, indipendentemente da eventuali responsabilità del fornitore o da eventuali danni arrecati e senza alcuna messa in mora, ad applicare una penale pari a un percento (1%) del prezzo della fornitura non consegnata, per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo pari al dieci percento (10%) dell'importo totale della fornitura. Tale importo potrà essere trattenuto direttamente dalla fattura, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni maggiori subiti dall'acquirente.

9.3 Sin da ora il fornitore presta il proprio consenso alla compensazione tra la somma a lui dovuta a titolo di pagamento del prezzo e la somma dallo stesso dovuta all'acquirente a titolo di penale.

9.4 Qualora l'acquirente constati che l'esecuzione della fornitura non proceda secondo le condizioni stabilite nel contratto, l'acquirente può fissare un termine non inferiore a dieci (10) giorni di calendario entro il quale il fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente il termine stabilito l'acquirente ha il diritto di intervenire direttamente attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al fornitore. È fatto salvo in tal caso il diritto del committente di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

9.5 In caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione scritta all'acquirente sia all'atto dell'insorgere della causa di forza maggiore sia alla sua cessazione.

ART. 10 Accettazione della fornitura

10.1 All'atto della consegna della fornitura l'acquirente ne verifica la conformità alle specifiche del contratto. Questo accertamento verrà effettuato dall'acquirente, il cui giudizio sarà vincolante.

10.2 L'accettazione della fornitura da parte dell'acquirente non libera il fornitore dalla responsabilità connesse alla fornitura.

10.3 L'accettazione di una consegna tardiva della fornitura non comporterà e non potrà essere intesa come rinuncia da parte dell'acquirente al risarcimento di eventuali danni subiti per effetto del ritardo o agli altri rimedi previsti a favore dell'acquirente.

10.4 In caso di non conformità o comunque di inosservanza di quanto sopra, da parte del fornitore, l'acquirente è autorizzato a respingere la fornitura addebitandone ad esso tutti gli eventuali oneri, sia diretti sia indiretti.

ART. 11 Fatturazione

11.1 La fattura dovrà essere inviata all'acquirente attraverso telefax e/o posta e/o sistemi informatizzati.

ART. 12 Cessione del credito

12.1 Il credito che il fornitore vanta nei confronti dell'acquirente non può essere ceduto né in tutto né in parte, salva esplicita autorizzazione scritta del committente.

ART. 13 Dichiarazioni e garanzie sulla fornitura

13.1 Il fornitore garantisce altresì che la fornitura: (i) non viola brevetti, licenze o altri diritti di esclusiva; (ii) è libera da qualsiasi diritto di garanzia, pegno, pretese e/o diritti di terzi che possano in qualsiasi modo impedire al committente l'utilizzo pieno e incondizionato dei prodotti; (iii) è eventualmente importata nel territorio dell'Unione Europea nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

13.2 In deroga anche a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, la fornitura è garantita per un periodo di due (2) anni a decorrere dal momento in cui si perfeziona il passaggio di proprietà degli stessi all'acquirente, fatti salvi i casi di diversa indicazione riportata nello specifico contratto o i casi in cui la legge preveda un termine di decadenza più esteso.

13.3 Durante tale periodo il fornitore sarà tenuto a riparare o, qualora necessario, sostituire o ripetere la fornitura o parte di essa facendosi carico di ogni costo aggiuntivo, entro dieci (10) giorni di calendario dalla denuncia scritta del committente. Tale denuncia dovrà essere fatta entro sessanta (60) giorni dalla consegna della fornitura, salvo il caso di vizi occulti nel qual caso il termine decorrerà dalla loro scoperta.

13.4 Sulla fornitura o parte di essa riparata, sostituita o ripetuta decorrerà una garanzia di due (2) anni dalla loro consegna.

13.5 Tutta la certificazione prevista a norma di legge dovrà essere trasmessa dal fornitore al committente nei termini e nei modi previsti contrattualmente, in lingua italiana, e comunque mai oltre il termine ultimo di consegna.

13.6 Il fornitore sarà responsabile di ogni danno causato dalla fornitura o parte di essa non conforme al contratto, anche successivamente alla consegna dei medesimi alla committente, così come per tutti i danni causati da ed a prodotti nei quali sono incorporati.

ART. 14 Garanzia per l'evizione

14.1 Il fornitore garantisce il committente dall'evizione ai sensi dell'art. 1483 e ss del Codice Civile.

ART. 15 Riservatezza e proprietà intellettuale

15.1 Tutti i macchinari di proprietà dell'acquirente ed utilizzati dal fornitore per eseguire la fornitura, come pure i disegni, progetti e documentazione in generale, comunque necessari per la realizzazione della fornitura, nonché tutti i materiali ed unità di imballaggio messi a disposizione dallo stesso sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'acquirente che ne può disporre liberamente.

15.2 Il fornitore dovrà restituire i macchinari, i disegni, i progetti e la documentazione, nonché tutti i materiali di cui al precedente paragrafo, su semplice richiesta dell'acquirente.

15.3 Il fornitore si impegna a non divulgare e a trattare come riservate, anche successivamente alla cessazione del contratto, tutte le informazioni tecniche, i disegni, i modelli, le formule e le conoscenze di mercato comunicate e/o ricevute dall'acquirente. Il fornitore si impegna ad estendere questo vincolo ai sub-fornitori qualora questi venissero a conoscenza delle suddette informazioni.

ART. 16 Personale del fornitore

16.1 Il fornitore deve effettuare la fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal contratto.

16.2 Il fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'acquirente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno) per l'esecuzione del contratto, intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l'estromissione dell'acquirente.

16.3 Il fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla fornitura. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela della salute, sicurezza, igiene del lavoro, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale a riguardo. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte dell'acquirente non esonera in alcun modo il fornitore dalle relative responsabilità ed obblighi.

ART. 17 Rinvio alla disciplina generale

17.1 Per quanto non espressamente previsto e contemplando nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di appalto.

ART. 18 Clausola compromissoria e foro competente

18.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio di arbitri composto da tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due di comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

18.2 L'arbitrariato sarà rituale ed avrà sede a Bergamo. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

18.3 Per le controversie non compromettibili il foro competente in via esclusiva sarà il Tribunale di Bergamo.

ART. 19 Varie

19.1 La presenza di una o più clausole nulle o invalide non inficerà la validità del contratto. Le parti a riguardo concordano fin da ora di modificare le Condizioni Generali nei limiti di quanto necessario per assicurare il rispetto di un'eventuale norma di legge violata.

19.2 Il contratto e le presenti condizioni sono regolati dalla legge italiana.

19.3 Sarà facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta al fornitore, nel caso in cui quest'ultimo venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.